



COMUNE DI CAMBIANO

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

Regolamento generale comunale in tema di entrate, anche tributarie, comprensivo delle regole per l'esercizio dell'auto tutela e degli istituti deflativi, nonché dello statuto del contribuente.

CAPO I	3
--------	---

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE	3
---	---

ART. 1 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	3
ART. 2 - INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE	3
ART. 3 - CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE	3
ART. 4 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI	4
ART. 5 - TUTELA DELL'INTEGRITÀ PATRIMONIALE	4
ART. 6 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE	4
ART. 7 - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE	5
ART. 8 - DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI	5
ART. 9 - GARANTE DEL CONTRIBUENTE	5
ART. 10 - DIRITTI DEL SOGGETTO OBBLIGATO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DEL COMUNE	6

CAPO II	6
---------	---

ASPETTI GENERALI	6
------------------	---

ART. 11 - OGGETTO DELLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO	6
ART. 12 - CAMPO DI APPLICAZIONE-LIMITI-ESCLUSIONI	6
ART. 13 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE	7
ART. 14 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE	7
ART. 15 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GESTIONE	7
ART. 16 - ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO	8
ART. 17 - CARATTERI DELL'ATTIVITA' E DEGLI ATTI DI GESTIONE	8
ART. 18 - PROCEDIMENTO DI VERIFICA E DI CONTROLLO	8
ART. 19 - PROCEDIMENTI SANZIONATORI	8
ART. 19 BIS - DILAZIONI DI PAGAMENTO	8
ART. 20 - PROCEDIMENTI CONTENZIOSI	9
ART. 21 - RISCOSSIONE VOLONTARIA	9
ART. 22 - RISCOSSIONE COATTIVA	9
ART. 23 - RIMBORSI	10
ART. 24 - INTERESSI	10
ART. 25 - COMPENSAZIONE TRA SOMME A DEBITO E SOMME A CREDITO	10

CAPO III	11
----------	----

AUTOTUTELA ED ISTITUTI DEFLATIVI	11
----------------------------------	----

ART. 26 - ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA	11
ART. 27 - ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA SU INIZIATIVA DEL SOGGETTO OBBLIGATO.	11
ART. 28 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	11
ART. 29 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO	12
ART. 30 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	12
ART. 31 - DEFINIZIONE MEDIANTE ACCERTAMENTO CON ADESIONE	12
ART. 32 - ADESIONE AGLI ATTI DI IMPOSIZIONE	13
ART. 33 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	13
ART. 34 - RAVVEDIMENTO OPEROSO	13
ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE	14

Capo I

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI DEL COMUNE

Art. 1 – Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente “Disposizioni in materia dei diritti del contribuente”.
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l’oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Art. 2 - Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Art. 3 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell’art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.e i., relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da

dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 4 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i., concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama oppure deve essere parzialmente od integralmente richiamato.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 5 - Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione secondo quanto indicato al successivo art. 25 del presente regolamento
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario.
3. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.
4. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.

Art. 6 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 7 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Art. 8 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 9 Garante del contribuente

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000, il Comune può demandare l'esercizio di tali funzioni, per i tributi di cui è soggetto attivo, al difensore civico.

Art. 10 - Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
2. Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso sanzionate sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'Ufficio.
3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

Capo II

ASPETTI GENERALI

Art. 11 - Oggetto della disciplina del regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art. 12 - Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:
 - dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dai DD.Lgs nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni e di ogni altra disposizione di legge in materia..
2. Le norme del presente Regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente Regolamento, integra quelli specifici.
3. Il presente Regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali tra le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 13 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe.

1. Le aliquote dei tributi nonché le tariffe delle entrate patrimoniali sono deliberate dall'Organo competente entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.
2. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati nell'anno precedente.
3. Il termine del 31 dicembre è automaticamente posticipato, in conformità a quanto eventualmente al riguardo stabilito dalla Legge Finanziaria o d'altra norma speciale.

Art. 14 - Forme di gestione delle entrate

1. Il consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente le seguenti forme di gestione:
 - a) Gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli artt. 30 e 32 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.
 - b) Affidamento mediante convenzione ad azienda speciale.
 - c) Affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
 - d) Affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. n. 43/1988.
 - e) Affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997

Art. 15 - Soggetti responsabili della gestione

1. Quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, provvedono all'emissione degli atti di gestione i funzionari responsabili dei tributi e i funzionari delle entrate patrimoniali, i quali sono nominati dal Sindaco e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.
2. **Il funzionario responsabile dei tributi comunali** cura:
 - a) tutte le operazioni inerenti la gestione del tributo: ricezione delle denunce, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione di sanzioni
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 25, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 27;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata ai terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. **Il funzionario responsabile dell'entrate non tributarie** effettua l'accertamento delle entrate patrimoniali, di quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, di quelle relativi a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza.

L'entrata è accertata quando in base a idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore, determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.

Art. 16 - Attività di verifica e di controllo

1. Gli uffici Comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. L'attività di rettifica e di accertamento è svolta dai funzionari, in conformità alle risorse assegnate al loro Ufficio, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo, l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. Gli Uffici improntano la loro attività ai principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure imposte ai soggetti obbligati, nel rispetto concreto delle finalità perseguite dalla legge n. 241/1990 e s.m. e i.
5. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributi in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
6. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta comunale, previa definizione d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto stabilito dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

Art. 17 - Caratteri dell'attività e degli atti di gestione

1. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.
2. Nell'attività di gestione ampio deve essere il ricorso del funzionario all'autotutela ed agli istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente regolamento.

Art. 18 - Procedimento di verifica e di controllo

1. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati ed dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi utili all'espletamento dell'attività di accertamento tributario.
3. Il Comune favorisce altresì il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione al fine dell'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.

Art. 19 - Procedimenti sanzionatori

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è:
 - il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie
 - il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi entrate patrimoniali.
2. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs.n.472/97 avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, e successive modificazioni, nonché di quanto stabilito dalla deliberazione consiliare n. 44 del 26.06.1998, rettificata con deliberazione n. 10 del 12.03.2004.
3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981 e s.m.e.i. .

Art. 19 Bis – Dilazioni di pagamento

1. Su richiesta del contribuente, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, che dev'essere dichiarata con autocertificazione, può essere concessa, dal responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del

pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente il quale si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.

2. L'importo da porre in rateazione dev'essere superiore ad € 300,00.
3. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
4. La durata del piano rateale non può superare i 2 anni (24 mesi)
5. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a € 50,00.
6. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali vigenti alla data di presentazione dell'istanza.
7. La rateazione non è consentita qualora il richiedente risultasse moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni.
8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili in un'unica soluzione.

Art. 20 - Procedimenti contenziosi

1. La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dalle norme contenute nel D.Lgs. n.546/97. La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento della Giunta comunale. La rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco o suo delegato. L'assistenza tecnica può essere affidata a dipendenti del Comune o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.
2. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.

Art. 21 - Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate tributarie e patrimoniali avviene, anche congiuntamente, con le forme dettate dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.
2. La scelta delle forme di riscossione è effettuata, per ciascuna entrata, nel relativo regolamento, avendo riguardo alla esigenza di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e al confronto costi-benefici comparato fra le varie forme di riscossione possibili.
3. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione, né a rimborsi, quando l'importo complessivo non supera € 12,00, secondo quanto disposto dalla Legge n. 289/2002, art. 25, nonché dall'art. 1. comma 168 della Legge n. 296/2006.
4. Quando la legge finanziaria posticipa il termine ordinario per l'approvazione delle tariffe, automaticamente s'intendono prorogati al giorno trenta del mese successivo i pagamenti la cui scadenza è fissata dalla legge o dal regolamento del Comune prima di detta scadenza.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 166 della Lg. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 22 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali il Comune provvede o con decreto ingiuntivo, ai sensi di quanto disposto dal R.D. 14.4.1910, n.639, o con ruolo esattoriale. Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 602 del 29.9.1973 e successive modificazioni.
2. Alla formazione ed alla approvazione degli atti e all'apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli, provvede direttamente il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate di carattere tributario, o il funzionario responsabile dell'Ufficio o del Servizio, se trattasi di entrate di carattere patrimoniale.
3. Quando la legge lo consente, il numero delle rate delle riscossioni esattoriali è determinato dai funzionari sopra indicati, sentito al riguardo la Giunta comunale.

Art. 23 – Rimborsi

1. In base al disposto dell'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006, il rimborso dei tributi locali versati e non dovuti deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'Ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme dovute a titolo di rimborso sono applicati gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 3,0 punti percentuali ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006.

Art. 24 – Interessi

1. Sugli importi dovuti per tributi comunali nonché sulle entrate di natura patrimoniale, non versati o versati in ritardo, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 3,0 punti percentuali ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006.
2. Detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 25 – Compensazione tra somme a debito e somme a credito

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 della Legge n. 212/2000, nonché dell'art. 1, comma 167, della Legge n. 296/2006, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su ciascun tributo con il debito maturato sul medesimo tributo, ma in annualità diverse. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'Ufficio tributi una comunicazione dalla quale risultino gli importi a debito e a credito maturati e le relative annualità di riferimento.

Capo III

AUTOTUTELA ED ISTITUTI DEFLATIVI

Art. 26 - Esercizio dell'autotutela

1. Qualora dal riesame di un atto, il funzionario responsabile del tributo o il responsabile del servizio nel caso di entrate patrimoniali, si accorgesse che lo stesso è illegittimo, può annullare d'ufficio il provvedimento emettendo un atto motivato: questo potere di autocorrezione si chiama **autotutela**.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposta dal soggetto obbligato.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 27 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.

1. L'atto può essere annullato anche su richiesta del contribuente il quale deve trasmettere all'ufficio competente una domanda in carta libera, contenente un'esposizione sintetica dei motivi che fanno ritenere l'atto illegittimo, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.
2. Il contribuente può, contemporaneamente alla richiesta di annullamento (totale o parziale), chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute.
3. Il funzionario responsabile competente provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
4. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
5. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

Art. 28 - Accertamento con adesione

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari derivante dall'emissione di accertamenti, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di contestazione di versamenti e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.
3. Esso si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, palesandosi come espressione di collaborazione nella formazione di giudizio sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

4. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - A cura del funzionario responsabile del tributo o del procedimento
 - Su istanza del contribuente.

Art. 29 - Accertamento con adesione su iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso d'accertamento, può inviare al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché indicazione del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione
2. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 30 - Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente (COSÌ COME MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 14.03.2008)

1. Il contribuente al quale siano stati effettuati accessi, ispezioni, verifiche o richiesti chiarimenti, dati o elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può proporre, con apposita istanza in carta libera l'accertamento con adesione ai fini della definizione dell'avviso d'accertamento.
2. Parimenti, il contribuente nei confronti del quale sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 29 può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza, in carta libera, di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. L'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data della sua presentazione, sia i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento notificato, sia i termini per il pagamento del tributo
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di adesione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
5. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
6. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 31 - Definizione mediante accertamento con adesione

1. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente.
2. La determinazione delle sanzioni e la quantificazione degli interessi sono effettuate in base al disposto degli artt. 19 e 24 del presente Regolamento, nonché a tutte quelle norme specifiche vigenti ed emanande in materia, alle quali si fa rinvio.
3. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.
4. La procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall'accordo
5. Il versamento delle somme dovute può essere effettuato:
 - in un'unica soluzione entro i 20 giorni successivi alla redazione dell'atto
 - in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (12 rate trimestrali, se le somme dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la prima va pagata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto.Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale vigente maggiorato di 3,0 punti percentuali ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006.
Non è previsto l'obbligo di presentare garanzia per il pagamento rateale.
6. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

7. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, il totale delle somme residue dovute è iscritto a ruolo con i relativi interessi. Sull'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo, è prevista l'applicazione della sanzione per ritardati e omessi versamenti (art. 13 del D.lgs. 471/1997) in misura doppia (ovvero al 60%).

Art. 32 - Adesione agli atti di imposizione

1. Nei casi in cui risulterebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'acquiescenza degli avvisi di accertamento da parte del contribuente comporta l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997 e s.m.e.i.
2. Qualora la natura del rapporto non renda applicabile il presente istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente che abbia fatto formale richiesta all'Ufficio per la relativa applicazione.

Art. 33 - Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia "in udienza" sia "fuori udienza" e può essere proposta:
 - dalla stessa Commissione tributaria provinciale che in sede di prima udienza può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione
 - dalle parti ciascuna delle quali può proporre all'altra la conciliazione totale o parziale della controversia.
 - il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante.
3. La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice.
4. La conciliazione fuori udienza viene avviata dopo che è intervenuto l'accordo tra l'ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.
Se si raggiunge l'accordo, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.
5. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34 – Ravvedimento operoso

1. Il Ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 così come modificato dall'art. 1, comma 637 L. n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015): è un istituto giuridico finalizzato al *ripristino della legalità violata* in ambito amministrativo tributario.
2. Per il tramite del ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale vigente.
3. Il ravvedimento operoso può essere applicato in presenza delle seguenti condizioni:
 - Spontaneità del ravvedimento;
 - Assenza di azioni ispettive da parte del Comune;
 - Versamento contestuale del tributo non corrisposto con sanzioni ridotte ed interessi da calcolarsi solo sul tributo;
4. Al fine del perfezionamento del ravvedimento operoso, il contribuente, con comunicazione scritta, deve rendere noto al Comune di essersi avvalso di tale istituto, producendo anche copia del bollettino attestante l'avvenuto versamento.

Art. 35 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015.